Sent. n. 130/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio iscritto al n. 80354 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 17.04.2024, proposto dal Sig. XX (omissis), nato a omissis (omissis), il omissis, residente a omissis, alla Via omissis, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'Avv. Luciana Letizia (lucianaletizia@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carlo Passaglia n. 11.

contro

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)- in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)- sede di Monteverde – Gianicolense - in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Lenin 45/49;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 26.02.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Paola Venanzini, l'Avv. Luciana Letizia, per il ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente luogotenente in riserva dell'Arma dei Carabinieri, chiede l'accertamento del proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria, con decorrenza dalla presentazione della domanda (28.09.2011), o dalla diversa data, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione e con il favore delle spese da liquidarsi al difensore antistatario.

A questo riguardo, rappresenta che, a seguito dell'istanza presentata in data 28.09.2011, la competente C.M.O., con verbale del 13.04.2012, accertava, ai fini della pensione privilegiata, l'ascrivibilità complessiva delle infermità dedotte dal ricorrente alla categoria 3 della tabella di riferimento e il loro non essere suscettibili di miglioramento.

Con nota del 05.10.2012, la Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri inoltrava all'INPS "per il seguito di competenza", la domanda di pensione privilegiata, il verbale della C.M.O. e il resto della documentazione afferente alla posizione del ricorrente.

Con successiva comunicazione del 17.06.2020, il medesimo Ufficio del

Comando Generale, ad integrazione della documentazione già trasmessa, inviava all'INPS "per gli adempimenti di competenza", il Decreto 98/C4 del 30.03.2020 di liquidazione dell'equo indennizzo.
Con ulteriore comunicazione del 13.07.2022, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, su richiesta dell'Istituto, trasmetteva tutta la documentazione afferente alla domanda di pensione privilegiata.
Con comunicazioni del 31.05.2023 e del 05.07.2023, il ricorrente chiedeva all'INPS informazioni sullo stato di lavorazione della pratica relativa alla propria domanda di pensione diretta di privilegio, alla quale seguiva una diffida del 29.12.2023, rimaste senza seguito.
Con nota deposita il 29.01.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei antecedenti il quinquennio a decorrere dal 13.07.2022, data di inoltro della documentazione utile per il riconoscimento della prestazione previdenziale, rappresentando che il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri soltanto in data 21.06.2024, avrebbe trasmesso tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa utile al fine di consentire l'attribuzione del trattamento pensionistico al ricorrente.
Viene osservato, infine, che al ricorrente è stata conferita la pensione diretta di privilegio di ottava categoria dal 28.09.2011 rappresentando che è stata applicata la prescrizione quinquennale a far data dall'atto interruttivo del 07.06.2022, quindi con decorrenza economica del nuovo trattamento pensionistico dal 01.06.2017 e prescrizione dei ratei fino a maggio 2017; risultano, inoltre, liquidati anche gli arretrati.

L’INPS chiede, pertanto, che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

All’udienza odierna, la Difesa di parte attrice contesta l’eccezione di prescrizione osservando che l’impossibilità, da parte dell’INPS, di procedere alla definizione della procedura di determinazione del trattamento pensionistico per incompletezza della documentazione trasmessa dall’Amministrazione di appartenenza, avrebbe determinato una causa di sospensione dei termini di prescrizione; in subordine, chiede di considerare come primo atto interruttivo dei termini di prescrizione, la data del 17.06.2020 e non quella della nota del 2022 con la quale sarebbe stata trasmessa nuovamente la documentazione già precedentemente inviata all’INPS. La Difesa contesta, inoltre, il mancato calcolo degli interessi sulla somma liquidata e, in considerazione della soccombenza virtuale, chiede la condanna alle spese di lite.

Controparte ribadisce l’incompletezza della documentazione trasmessa il 17.06/2020; in merito alla questione sul mancato computo degli interessi, chiede un breve rinvio per poter verificarne la correttezza.

All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del contendere del presente giudizio costituisce non il riconoscimento al trattamento pensionistico privilegiato, che risulta liquidato al ricorrente, ma la sua decorrenza, non solo giuridica ma

anche economica.

2. Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS che eccepisce la prescrizione quinquennale a far data dalla trasmissione, da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del fascicolo amministrativo completo di tutta la documentazione utile al conferimento del trattamento pensionistico richiesto, e cioè il 13.07.2022.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Il ricorrente, infatti, ha esercitato il suo diritto ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria con la domanda presentata alla Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed è da qual momento che va riconosciuto, da un punto di vista sia giuridico che economico, il trattamento richiesto non potendo ripercuotersi sul ricorrente l'inerzia dell'Amministrazione di appartenenza a concludere il procedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto e a trasmettere la necessaria documentazione all'Istituto previdenziale che, tra l'altro, non risulta si sia attivato, nei termini prescritti, per richiedere la opportune integrazioni documentali.

L'INPS, pertanto, non può opporre il decorso della prescrizione nei confronti del ricorrente del diritto addebitandogli un'inerzia altrui.

3. Va quindi dichiarato il diritto del ricorrente al trattamento di pensione privilegiata ordinaria a decorrere dal 28.09.2011, con interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla medesima data.

4. Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, per i ratei arretrati vanno riconosciuti gli interessi legali da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi, maturati e maturandi sino al dì dell'effettivo soddisfo.

5. In relazione alla regolazione delle spese, nulla per quelle di giudizio, tenuto conto della gratuità del giudizio pensionistico; quelle di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., considerato che il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e dei relativi arretrati nella misura spettanti al ricorrente, è avvenuto solo dopo la proposizione del presente ricorso (preceduta da due richieste formali del 31.05.2023 e del 05.07.2023 e una formale diffida e messa in mora del 29.12.2023 quando l'INPS che era già in possesso di tutta la documentazione necessaria per procedere l'attribuzione richiesta), si liquidano a carico dell'INPS in € 1.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'Avv. Letizia Luciana, dichiaratasi antistataria.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente

pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del Sig. XX, al trattamento pensionistico privilegiato ordinario a decorrere dal 28.09.2011, con la conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei arretrati;
- sulle predette somme sono dovuti gli accessori come indicato in parte motiva;
- condanna altresì l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Letizia Luciana, che liquida nell'importo di € 1.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.03.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA